

N. 00532/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00769/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 769 del 2013, proposto da:

Aero Club Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Paolo Franzo in Milano, Corso di Porta Vittoria, 8;

contro

Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1;

Aero Club D'Italia, in persona del Commissario Straordinario;

nei confronti di

Aero Club Bresso, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Sica e Mariano Protto;

Aeroporto di Milano - Linate; non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento 8 gennaio 2013, pubblicato il 23 gennaio 2013 con il quale AeCI ha federato l'Aero Club Bresso, e del provvedimento ENAC 8 febbraio 2013, prot 16838/CML, di occupazione di mq. 500 dell'hangar n. 6 Nord in favore dell'Aero Club Bresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile e di Aero Club Bresso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- che il provvedimento di federazione dell'Aero Club controinteressato non sia, di per sé, idoneo ad arrecare alla ricorrente pregiudizi gravi ed irreparabili, e che pertanto non debba in questa sede essere sospeso, rimandando peraltro al merito i necessari

approfondimenti in ordine alle dedotte questioni di giurisdizione;

- che la sottrazione del detto hangar n. 6 alla ricorrente, disposta dal secondo dei provvedimenti impugnati, pare invece causare ingenti danni, pregiudicando la possibilità di ricovero dei propri velivoli;
- che sussistono pertanto i presupposti onde sospendere il detto provvedimento, tenuto conto altresì della possibile violazione delle regole di incompatibilità da parte degli organi che hanno disposto la detta occupazione, in quanto autorizzata in una situazione di conflitto di interesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie la domanda cautelare, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto sospende gli effetti del secondo provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di febbraio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)